

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	SENTENZA	3	2014	RESPONSABILITA'	03/01/2014



REPUBBLICA ITALIANA 3/2014  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### **La Corte dei conti**

#### **Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello**

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Angelo de Marco	Presidente
Dott. Nicola Leone	Consigliere
Dott. Leonardo Venturini	Consigliere
Dott. Bruno Tridico	Consigliere relatore
Dott. Eugenio Musumeci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

sugli appelli in materia di responsabilità proposti avverso la sentenza 18 maggio 2011 n. 318 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria da:

- **Procura regionale Calabria** contro: **Leonardo Catalano**, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Daniele, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Desideri avv. Paola Ranieri in Roma, via Sardegna n. 50; **Mario Cassano**, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Mirigliani, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via della Frezza n. 59; **Giampiero Arena**, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Attinà, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale Mosca sito

in Roma, via Corso d'Italia n. 102 (appello n. 41138);

- **Mario Cassano**, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Mirigliani, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via della Frezza n. 59, contro la Procura della Corte dei conti (appello n. 41571);
- **Giampiero Arena**, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Attinà, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale Mosca sito in Roma, via Corso d'Italia n. 102, contro la Procura della Corte dei conti (appello n. 41767).

*Esaminati* gli atti d'appello e tutti gli altri atti e documenti della causa;

*Uditi* alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2013, con l'assistenza della segretaria Elisabetta Barrella, il Giudice relatore, dott. Bruno Tridico, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Francesco D'Amaro, l'avv. Mario Fois su delega degli avv.ti Daniele e Attinà, e l'avv. Mirigliani.

#### *Esposizione del fatto*

1. Con l'impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale di questa Corte per la Regione Calabria assolveva il sig. Leonardo Catalano e condannava, in parziale accoglimento della pretesa attorea, il sig. Mario Cassano al pagamento di euro 20.835,49, e il sig. Giampiero Arena al pagamento di euro 8.929,49, in favore del comune di Satriano (CZ). Il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, nei termini precisati in parte motiva della decisione oggetto dell'odierno giudizio.

2. La locale Procura regionale, con atto depositato il 29 luglio 2009, aveva chiesto la condanna dei predetti soggetti al pagamento di euro 458.040,93, per i danni subiti dall'ente locale in occasione della realizzazione di un campo di calcio, sulla base dei seguenti fatti, come riassunti nella gravata sentenza.

3. Il geom. Catalano Leonardo, dipendente comunale nominato responsabile unico del procedimento, con determina n. 70 del 4 novembre 2003 conferiva incarico all'ing. Mario Cassano e al geom. Giampiero Arena per la redazione del progetto esecutivo e per la successiva direzione dei lavori di costruzione del campo di calcio, incaricando con una successiva determina, la n. 97/2003, il geologo Girolamo Tucci di effettuare uno studio geologico-geotecnico sull'area. In esito, la relazione da questi predisposta, trasmessa il 24 marzo 2004, riferiva di una compatibilità tra le opere previste dal progetto e le condizioni geologiche e geognostiche del terreno, e che il sedime non presentava fenomeni di dissesto o situazioni di instabilità, in atto o potenziali, né limitazioni e vincoli previsti dal vigente Piano di Assetto Idrogeologico. Tali conclusioni sarebbero però state successivamente contraddette dall'Autorità di Bacino Regionale con nota del 4 novembre 2008.

Il progetto dei lavori veniva comunque redatto e presentato il 2 marzo 2004 (prima che il geologo depositasse la propria relazione), ed approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2005, per una spesa complessiva di euro 490.634,05, interamente finanziata dalla Cassa depositi e prestiti.

L'appalto dei lavori veniva aggiudicato con determina n. 10 del 6 febbraio 2006, e la consegna avveniva il 1° marzo 2006. Subito dopo, il 22 marzo 2006, veniva indetta presso il Comune di Satriano una riunione, all'esito della quale si conveniva sulla necessità di approvare una perizia suppletiva e di variante che, secondo il requirente, avrebbe completamente stravolto il progetto iniziale.

Si legge nella gravata sentenza che la perizia, redatta senza alcuno studio o indagine geologica e senza alcun deposito al competente ufficio del genio civile in violazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 7/88, veniva

trasmessa dai progettisti il 5 aprile 2006 e in pari data era approvata dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 42, nella quale si dava tra l'altro atto che la necessità di procedere alla perizia era stata prospettata proprio dagli stessi progettisti.

Il 15 maggio 2007 l'ing. Cassano rassegnava le dimissioni dall'incarico di direttore dei lavori e gli subentrava il responsabile tecnico del comune, arch. Carnuccio, che nel frattempo aveva anche assunto il ruolo di responsabile unico del procedimento a seguito del collocamento a riposo del geom. Catalano.

Ultimati i lavori in data 8 agosto 2007, nel corso di successivi sopralluoghi (l'ultimo dei quali compiuto il 28 dicembre 2007) veniva riscontrato il cedimento delle opere di sostegno "terre armate". I progettisti, al riguardo interpellati dal RUP, ritenevano che il crollo fosse da imputare alle abbondanti precipitazioni e al mancato convogliamento dell'acqua che, percorrendo il fosso di impluvio, avrebbe scavato i pendii al punto da causare il cedimento del campo sportivo. Ma la Procura regionale, facendo riferimento ad un'apposita relazione trasmessa dall'arch. Carnuccio il 4 febbraio 2008 e alle fotografie appositamente scattate in un giorno di pioggia particolarmente intensa, escludeva qualsiasi accumulo d'acqua quale causa del crollo.

Nel frattempo, con deliberazione n. 51 del 21 maggio 2008, l'ente aveva adito il giudice civile per ottenere un accertamento tecnico preventivo sullo stato dell'opera, per la cui esecuzione veniva nominato quale CTU l'ing. Franco Spadafora.

La Procura, quindi, dai fatti sopra riportati, deduceva un danno pari a tutte le spese sostenute fino al 2008 per la realizzazione della struttura.

**2.** La Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, con la sentenza

appellata, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, nel merito riteneva che non si potesse ravvisare, nella specie, un danno pari all'intero costo dell'opera, poiché questa era, sia pur con difficoltà, recuperabile sostenendo ulteriori spese per la rimozione dello smottamento e il consolidamento del versante interessato. Pertanto, alla luce del sopra menzionato accertamento tecnico preventivo, quantificava il danno subito in misura pari a euro 59.529,96, corrispondente alla somma necessaria per ripristinare il campo sportivo a regola d'arte.

Considerato, inoltre, che le cause dello smottamento, come da relazione del CTU, sarebbero state le scadenti caratteristiche del terreno impiegato per costruire le terre armate, nonché la sua omessa compattazione, escludeva la responsabilità del sig. Catalano, responsabile del procedimento, non potendosi ricondurre il pregiudizio all'esame nell'alveo dell'illegittimità procedimentale ed essendo rimasto il medesimo estraneo alla scelta dei materiali e alle modalità di utilizzo per la costruzione delle terre armate.

Quanto agli altri due soggetti citati in giudizio dalla Procura regionale, i primi Giudici ne affermavano la responsabilità, sia pure in misura diversa alla luce della diversità dei ruoli e del differente apporto causale, configurabile in base ai diversi doveri di servizio, di maggiore gravità per il tecnico laureato (il sig. Cassano) rispetto al tecnico diplomato (il sig. Arena). Ripartivano quindi il danno, dopo averlo comunque ridotto a complessivi euro 29.764,98 tenuto conto del ruolo svolto nella vicenda dall'appaltatore e della condotta del responsabile del procedimento, nella misura del 70% in capo al sig. Cassano e del 30% per il sig. Arena.

Sul piano della condotta da costoro tenuta, la Sezione territoriale, premesso che con la perizia approvata nell'aprile 2006 vennero progettate le terre armate

senza aver chiesto preventivamente un accertamento geognostico che avrebbe consentito, presumibilmente, di prendere coscienza dell'inadeguato piano di posa delle medesime terre armate, ravvisava violazione dell'art. 134, c. 9, d.P.R. n. 554/99, con conseguente responsabilità per i componenti dell'ufficio di direzione lavori ex comma 11 del medesimo articolo.

**3.** Avverso tale sentenza ha interposto appello la Procura regionale Calabria, lamentando anzitutto mutamento del *petitum* e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che il danno chiesto non era la sola spesa occorrente per la riparazione del campo, ma era quello conseguente alla sua mancata utilizzazione e fruibilità e corrispondente alle spese sostenute per la sua realizzazione. Tale danno non viene meno per la mera possibilità di un'utilizzazione futura. Dagli atti di causa emerge, ad avviso della Procura appellante, che l'opera non era funzionante né fruibile al momento dell'azione risarcitoria, né lo è attualmente. Tale danno è attuale, mentre quello di cui alla sentenza gravata è un danno futuro e incerto, poiché i lavori non sono iniziati né si sa quando saranno avviati. Trattasi di danni di diversa tipologia, sicché, qualora sostenuto, il danno ipotizzato dai primi Giudici potrebbe, al più, essere un'ulteriore voce che si aggiunge al danno per la mancata utilizzazione di un'opera pubblica.

La Procura appellante contesta, inoltre, la riduzione del danno, posto che le due circostanze considerate non possono assumere rilievo al fine dell'esercizio del potere riduttivo.

Si ritiene inoltre erronea la decisione dei primi Giudici laddove assolve il sig. Catalano dopo averne valutato il comportamento in relazione ad una tipologia di danno diversa da quella dedotta in citazione. La sua responsabilità risulta ampiamente provata nell'atto di citazione, al quale si rinvia nell'atto di appello,

e deriva dall'inosservanza degli obblighi di servizio su di lui gravanti.

In conclusione si chiede quindi la condanna di tutti i convenuti in primo grado per l'importo indicato nell'atto di citazione.

**4.** Si è costituito in giudizio il sig. Catalano, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado per quanto attiene alla sua posizione e contestando l'assunto dell'inservibilità dell'opera, poiché ulteriori interventi e il ripristino dei danni consentiranno di utilizzare l'impianto. Rammenta che il medesimo è stato evocato in giudizio non solo per il mancato rispetto della normativa in materia, ma anche per il mancato controllo sullo svolgimento della procedura. Alla luce delle cause del danno come accertate nella sentenza appellata, è evidente che nessuna responsabilità può essere addossata al sig. Catalano sia perché estraneo alla scelta dei materiali e alle modalità di utilizzo, sia perché, nel momento in cui sono state realizzate le terre armate, il medesimo era già cessato dalle funzioni di RUP. In ogni caso, la ditta esecutrice dei lavori ha manifestato la sua disponibilità a ripristinare i luoghi a sue spese, sicché nessun danno sarà sopportato dal Comune.

**5.** Si è costituito in giudizio il sig. Cassano, proponendo appello incidentale (appello n. 41571). In particolare, rammenta che il Giudice ha il potere di determinare il danno nella sua esatta consistenza. Nel caso di specie, sono emerse irregolarità costruttive in corso di realizzazione e in pendenza dell'appalto, che non possono determinare l'imputazione a carico dei convenuti di tutto il valore dell'appalto.

Al contrario, è vero quanto dice la Procura in ordine al fatto che il mancato accoglimento della sua domanda avrebbe dovuto determinare una pronuncia di inammissibilità dell'azione. Di qui l'appello incidentale, fondato sulla censura di inammissibilità dell'adeguamento d'ufficio della domanda attorea. Rappresenta

l'inconcepibilità del perseguimento degli organi gestori in corso di appalto, a cantiere ancora aperto e prima della definizione delle procedure avviate nei confronti dell'impresa realizzatrice dei lavori. Eventuali ritardi dopo che l'appellante è cessato dalle sue funzioni non possono essere a lui addebitabili. Conclude quindi chiedendo che venga dichiarato inammissibile o infondato l'appello principale e che il sig. Cassano sia assolto o, quantomeno, sia esercitato il potere riduttivo.

Con memoria depositata in prossimità dell'odierna udienza il sig. Cassano deposita una delibera comunale dell'ottobre 2013, di approvazione di uno schema di transazione con l'impresa, la quale si impegna a ripristinare i luoghi oggetto di dissesto senza oneri per l'ente locale.

**6.** Con il secondo appello incidentale (appello n. 41767) e successiva memoria il sig. Arena, evidenzia anzitutto l'infondatezza del motivo d'appello della Procura in ordine all'erronea individuazione del danno da parte dei primi Giudici. Ciò in quanto l'opera non risulta assolutamente inutilizzabile, ma è stata danneggiata solo minimamente, per uno smottamento che ha interessato solamente alcune opere di sostegno (terre armate). Pertanto l'eventuale danno non può che essere rapportato alla spesa necessaria per l'intervento, già programmato.

Si lamenta, inoltre, l'errore della Sezione territoriale nel ricondurre la causa dello smottamento e del conseguente danno all'omessa richiesta di accertamenti geognostici. Di ciò non solo non c'è prova, ma è addirittura la CTU a escludere tale nesso, posto che riconduce lo smottamento non a difetti di progettazione, ma a vizi nell'esecuzione dei lavori e addebitabili all'impresa. L'appellante incidentale aggiunge che il Comune sta procedendo a incamerare la polizza fideiussoria, sicché non v'è alcun rischio del mancato recupero delle

somme necessarie al ripristino dell'opera.

In ogni caso il sig. Arena svolgeva solo funzioni di supporto al direttore dei lavori-progettista, sicché non può essere corresponsabile per la mancata richiesta di accertamenti geognostici sulla perizia di variante, adempimento per il quale non aveva alcuna competenza in astratto e, in concreto, non ha mai svolto alcuna attività.

Anche il sig. Arena ha prodotto la delibera comunale con la quale è stato approvato lo schema di atto transattivo con l'impresa. In conclusione chiede, previo rigetto dell'appello principale e in accoglimento del suo appello incidentale, di essere assolto da ogni addebito.

**7.** La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte, nelle quali confuta le tesi degli appellanti incidentali e conclude per il rigetto dei loro gravami. Contestualmente, si insiste per l'accoglimento dell'appello principale della Procura regionale.

**8.** All'odierna pubblica udienza, il rappresentante del pubblico ministero ha rimarcato il fatto che la struttura era poggiata su terreno friabile, che ha ceduto. Ha poi evidenziato l'illogicità della sentenza laddove assolve il RUP per il medesimo motivo posto a base della riduzione dell'addebito. Ritiene che la fase esecutiva della perizia di variante si sia realizzata con grave negligenza dei condannati in primo grado e conclude come da atti scritti.

L'avv. Fois ha richiamato quanto in atti scritti, concludendo in conformità. L'avv. Mirigliani ha premesso che è inammissibile pensare che, quando sorgano problematiche nella realizzazione di opere pubbliche, tutte le responsabilità siano accollate alla figura del direttore dei lavori. L'opera non era e non è inservibile, poiché si tratta solo di sostituire i materiali inadeguati utilizzati per la realizzazione. Ha, quindi, richiamato quanto in atti scritti, anche per le

conclusioni.

La causa è quindi passata in decisione.

#### *Motivi della decisione*

1. Gli appelli in epigrafe, in quanto proposti separatamente avverso la medesima sentenza, debbono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..
2. Preliminarmente, in rito, questa Sezione rileva che la Procura regionale, a pag. 24 del proprio atto introduttivo del presente grado di giudizio, fa genericamente richiamo *“alla responsabilità del Catalano, quale ampiamente delineata e provata nell’atto di citazione al quale, in ogni caso, si fa ampio e totale riferimento e rinvio”*. Analogamente, la difesa del sig. Cassano, a pag. 2 della comparsa di costituzione, si riferisce genericamente a *“tutte le difese e le allegazioni di primo grado del concludente, acchè valgano come confutazione dell’appello avversario e sostegno di quello incidentale”*.

Al riguardo, si osserva che l’appello deve recare, tra l’altro, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’esposizione dei motivi specifici d’impugnazione. Ai fini della specificità di tali motivi, l’esposizione delle ragioni giuridiche e fattuali a sostegno delle proprie tesi può anche, in linea teorica, concretarsi nel ripetere le medesime prospettazioni proposte in primo grado, ma solo allorquando si traducano in una specifica critica alla decisione oggetto di gravame, sicché il Giudice possa cogliere esattamente le statuizioni oggetto di censura e le specifiche critiche formulate. Ne consegue che, laddove si operi attraverso il generico richiamo a deduzioni, allegazioni, eccezioni, difese o conclusioni degli atti depositati in primo grado, ciò non consente al Giudice di procedere nel senso sopra esposto, il quale deve quindi procedere a dichiarare l’inammissibilità di tale *modus procedendi*, con la conseguenza che non è tenuto, alla luce di tale mero richiamo, a considerare quanto contenuto negli atti e memorie depositati

in primo grado né, tantomeno, a ricercare in essi quanto possa valere come motivo specifico d'impugnazione.

Ne consegue che, ai fini del decidere, questa Sezione terrà conto dei soli motivi specifici di impugnazione espressamente indicati o desumibili dagli atti introduttivi e successive memorie depositati nel presente grado di giudizio.

**3.** Può comunque considerarsi tale il sia pur generico richiamo all'eccezione di difetto di giurisdizione, già respinta in primo grado, che secondo la difesa del sig. Cassano doveva essere accolta poiché *“veniva a giudicarsi su attività del progettista libero professionista e non su quella del direttore dei lavori”*.

Ciò non risponde al vero, in quanto oggetto del decidere, con specifico riferimento al sig. Cassano, era ed è la condotta da lui posta in essere, in base alla prospettazione attorea, quale progettista e direttore dei lavori, sicché è sufficiente, a tal fine, richiamare quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori che abbia svolto anche l'incarico di progettista, afferma la giurisdizione del giudice contabile. Occorre infatti considerare che il direttore dei lavori è, sia pure temporaneamente, inserito nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile. Quindi, pur se, per il progettista, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, in difetto del rapporto di servizio e considerata la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, ove il danno erariale sia prospettato come derivante dal complesso di tali attività sussiste la giurisdizione contabile. Da tale cumulo di incarichi deriva, infatti, una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione. Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione

ritiene di dover affermare la giurisdizione della Corte dei conti, non potendo giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario (cfr., *ex multis*, Sezioni Unite, ordinanza 2 dicembre 2008 n. 28537).

Il motivo d'appello è quindi infondato.

4. L'appello proposto dalla Procura regionale si basa sostanzialmente su un asserito mutamento di *petitum* da parte dei primi Giudici, e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., poiché la contestazione quale emergente dall'impianto accusatorio riguardava *“il danno conseguente all'inutilizzazione e alla mancata fruibilità del campo sportivo”*, mentre dalla gravata sentenza il *petitum* *“viene erroneamente riferito all'importo di danno costituito dalla spesa occorrente per la riparazione del campo sportivo”*. Ad avviso della Procura appellante, in caso di opera inutilizzata il danno, a carattere permanente, corrisponde alla spesa complessivamente già sostenuta, alla quale non è però seguita l'utilizzabilità, il funzionamento e la fruibilità dell'opera. Né rileverebbe la mera possibilità di una utilizzazione futura delle opere. Il danno richiesto in citazione era attuale, poiché, secondo quanto si legge nell'atto di appello della Procura, *“risulta, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'opera non era funzionante, né fruibile quando questo organo requirente ha proposto l'azione contabile e continua a non esserlo, sia al momento del deposito della sentenza, ma anche all'attualità”*. In sostanza, la fattispecie di danno considerata dalla Sezione territoriale ai fini della condanna sarebbe diversa da quella indicata nell'atto di citazione e, eventualmente, potrebbe costituire ulteriore voce di danno.

Tale assunto non può essere condiviso da questa Sezione. Invero, nella specie si controverte esclusivamente su un'unica tipologia di danno, sia pure considerato da diversi angoli visuali, ed esattamente quel che è oggetto del

giudizio è la sussistenza, e in quale misura ed entità, di un danno patrimoniale per una spesa inutilmente sostenuta. Danno, quindi, derivante dal fatto che, all'onere sopportato dall'Amministrazione, non è corrisposta alcuna utilità.

Ai fini della responsabilità amministrativa si tratta quindi di valutare quale spesa, o parte di essa, risponde a tali caratteristiche e costituisce quindi danno per l'ente a carico del quale grava.

Il danno in questione acquista i caratteri di certezza, concretezza e attualità nel momento in cui, per la situazione fattuale riscontrata, è certo che il bene non potrà più essere utilizzato, sicché è possibile ragionevolmente ritenere che alla spesa non è corrisposta, né potrà corrispondere in futuro, alcuna utilità. Se l'impossibilità di utile impiego, attuale e futuro, riguarda il bene nella sua interezza, il danno corrisponderà all'intera somma investita per la sua (inutile) realizzazione. Viceversa, se tale preclusione deriva da un vizio gravante solo su una parte dell'opera, occorre valutare se il vizio è tale da rendere inutile (*vitiatur et viziatur*, per mutuare una terminologia cara ai giuristi) l'intera realizzazione ovvero se è possibile porre rimedio ad esso, così rendendo utilizzabile un'opera prima inutile. In questo secondo caso potrebbe astrattamente innestarsi un ulteriore profilo di danno, derivante dall'inerzia nell'adottare iniziative volte a rendere fruibile un bene che, per responsabilità proprie o anche altrui, attualmente non può essere utilizzato. Danno che, si badi bene, non sussiste solo per l'eventuale perdita di valore che il bene può subire nel tempo qualora, nonostante la possibilità di porre rimedio al vizio, il bene medesimo sia abbandonato e lasciato all'incuria, né è necessariamente limitato al mero costo da sopportare per eliminare il vizio e rendere utilizzabile l'opera che, a causa del difetto costruttivo, non era fruibile. V'è danno, infatti, anche per la mancata utilizzazione del bene da parte della collettività alla quale

è destinato, danno che, pur di ardua quantificazione, è suscettibile di valutazione economica. Anche tale profilo deve essere considerato ai fini della quantificazione del pregiudizio sostenuto, segnatamente nell'ipotesi in cui non vi sia ancora certezza della definitiva inutilizzabilità dell'opera realizzata (nel qual caso, si ripete, il danno sarebbe esattamente pari all'intera somma sostenuta per la sua inutile realizzazione). Non v'è dubbio, infatti, che se l'Amministrazione, per perseguire le sue finalità, sostiene un rilevante onere, può subire ed effettivamente subisce un pregiudizio per il sol fatto che il beneficio che intendeva ottenere non si realizza nei tempi previsti, ma, anzi, a distanza di anni, a fronte dell'investimento del pubblico denaro, non ha ancora ottenuto alcuna utilità.

Giova precisare, sotto tale ultimo aspetto, che tale profilo di danno non trova ingresso nel presente giudizio, non essendo stato allegato né imputato ai soggetti convenuti in giudizio.

**5.** Venendo al caso di specie, se è vero che, all'atto dell'istruttoria avviata dalla Procura regionale e dell'emissione dell'atto di citazione, l'opera era inutilizzata e versava in uno stato di degrado, è anche vero che, dagli atti di causa, risulta chiaro che tale stato di cose deriva da un vizio gravante unicamente su una parte della realizzazione, il cui costo di ripristino è stato peraltro esattamente quantificato in sede di accertamento tecnico preventivo dal CTU nominato in sede civile. E, sotto questo profilo, nessuna contestazione ha mosso la Procura in ordine al fatto che, attraverso il sostenimento di tale spesa, l'opera possa essere fruibile.

Da ciò questo Collegio trae il convincimento che l'opera non possa considerarsi, in via definitiva ed assoluta, del tutto inutilizzabile e che, quindi, difetti il requisito dell'attualità del danno, inteso nella sua interezza, ossia

considerato, come erroneamente fatto dalla Procura regionale, in misura pari all'intera somma impiegata per la realizzazione dell'opera. Nondimeno, sussiste certezza, concretezza e attualità del danno per la somma (che si badi bene, è già stata spesa, in ciò la Procura appellante equivocando) investita per la parte di impianto sportivo che, per il concorso dei soggetti condannati in primo grado (come si dirà meglio nel prosieguo della motivazione), è affetta da vizi. Somma, si ripete, esattamente quantificata in euro 59.529,96 - e danno, è bene ribadirlo, già verificatosi in pari misura, non essendo affatto necessario attendere la nuova ed ulteriore spesa per il ripristino dei luoghi danneggiati -, relativa a oneri già sostenuti dall'Amministrazione nel complesso dei lavori di realizzazione del campo di calcio e da sostenere nuovamente per porre rimedio al difetto di costruzione emerso immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori.

L'asserzione della Procura appellante in ordine al fatto che la somma individuata quale danno sarebbe una mera stima del CTU, ossia un calcolo teorico e astratto di quanto necessario per ricostruire le terre armate e il rilevato sottostante, e che dalla sentenza non risulterebbe che tali lavori e importi siano sufficienti per rendere utilizzabile l'opera pubblica, non è pertinente. Invero, la perizia del CTU reca il dettaglio dell'intervento e anche il computo metrico dell'intervento ipotizzato, redatto sulla base del prezziario ufficiale regionale e senza tener conto dell'eventuale ribasso. Costituisce quindi, ad avviso del Collegio, una valutazione pienamente attendibile del valore del ripristino dei luoghi a regola d'arte e, correlativamente, del vizio, del tutto equivalente, del quale è affetto l'opera - e solo una sua parte -, per i materiali inadeguati e per le modalità di realizzazione delle terre armate, per i quali la spesa, si ripete, è già stata sostenuta e costituisce a tutti gli effetti

danno erariale.

Nessun mutamento di *petitum*, quindi, al contrario di quanto sostenuto dalla Procura appellante, poiché il danno di euro 59.529,96 è ricompreso nel più ampio danno di euro 458.040,93 di cui all'atto di citazione, ed è la quota di questo riconosciuta dai primi Giudici proprio alla luce del fatto che l'opera è stata ritenuta ancora recuperabile, sia pur "*difficilmente*", mutuando la medesima espressione adoperata dalla Procura nell'atto di citazione (pag. 39, riportata a pag. 10 della gravata sentenza). In altri termini, mancando (ancora) il requisito dell'assoluta e permanente inutilizzabilità, posto che il difetto riguarda solo una parte dell'opera e ad esso può ancora porsi rimedio, non tutta la spesa sostenuta può ritenersi (per il momento) inutile, ma solo quella, si ripete, già sostenuta ma priva di utilità in quanto correlata a materiali inadeguati e non corrette modalità di posa delle terre armate, alla luce dell'inidoneità del piano di posa (cfr. pag. 6 delle conclusioni della Procura generale).

**6.** Da quanto precede deriva l'infondatezza di quanto sia pur acutamente dedotto dalla Procura in ordine alla conseguenza dell'inammissibilità dell'atto di citazione, qualora il danno non fosse, all'epoca, ancora certo, concreto e attuale. E' evidente, infatti, che, sia pure solo in parte e nei limiti della somma quantificata dal CTU e sopra indicata, il danno presenti i necessari caratteri di certezza, concretezza e attualità, sicché nessuna inammissibilità affligge l'atto introduttivo del primo grado di giudizio.

Ciò consente di respingere fin da ora il motivo di appello incidentale del sig. Cassano, ribadito nel corso dell'odierna udienza, secondo il quale il mancato accoglimento della domanda attorea iniziale doveva implicare l'inammissibilità dell'intera azione e non, come avvenuto, l'adeguamento "*d'ufficio*" della

domanda (cfr. pag. 4 dell'appello incidentale). In realtà, il rigetto della domanda nella sua interezza non impedisce al Collegio di ritenerla fondata solo con riferimento a una parte del danno che ha già i caratteri della certezza, attualità e concretezza. Non si tratta di adeguare d'ufficio la domanda, ma di accoglierne solo una parte: il che è evidentemente ben diverso.

7. Occorre ora esaminare le singole posizioni dei convenuti in primo grado. Al riguardo, è opportuno muovere dalla posizione del sig. Catalano, assolto in primo grado alla luce delle cause dello smottamento. I primi Giudici, infatti, hanno ritenuto di non poter ricondurre il danno alle funzioni del responsabile del procedimento e alle addotte illegittimità procedurali a questi contestate. Il motivo d'appello della Procura correlato a tale valutazione è fondato sulla presunta sussistenza dell'errore metodologico di fondo consistente nell'aver posto a base della decisione un danno diverso da quello oggetto della citazione e, peraltro, potenziale e futuro. Sul punto, quindi, è sufficiente rinviare a quanto già detto in ordine all'infondatezza di tale assunto dell'appellante. Il danno, giova ribadirlo al fine di confutare lo specifico motivo d'appello, non corrisponde alle future spese da sostenere per ripristinare l'opera, ma coincide con la spesa inutilmente sostenuta per realizzare una parte dell'opera viziata. Solo ai fini della sua quantificazione si rinvia alla stima operata dal CTU per il ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte, ma il danno è già esistente, nei termini e limiti suesposti. E' del tutto evidente che tale evento pregiudizievole non è in alcun modo riconducibile ad illegittimità procedurali, ma a responsabilità connesse al controllo nell'esecuzione dei lavori.

Si è già detto dell'inammissibilità del mero rinvio all'atto di citazione per dimostrare la sussistenza della responsabilità, dovendosi al contrario consentire a questo Giudice di individuare le statuizioni censurate e le

specifiche critiche formulate. Nella specie, quindi, il richiamo ad un *“comportamento colposo [che] emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, dagli atti di causa, dalla documentazione e dalle risultanze di indagine”*, così come la *“mancata osservanza dei doveri e degli obblighi di servizio”*, addotta solo genericamente e senza specificare in quale modo sarebbe in collegamento causale col danno, è assolutamente inidoneo a realizzare tale finalità e non consente, quindi, di superare il capo di sentenza contestato.

Il rinvio alla giurisprudenza menzionata nell'atto di gravame non risulta pertinente, posto che in questa sede si controverte di un danno avente la sua causa in condotte alle quali il sig. Catalano, peraltro collocato in pensione prima della completa realizzazione dell'intervento affetto da vizi, era estraneo e non riconducibili alle responsabilità del RUP. Sul punto specifico, quindi, la sentenza oggetto di esame deve essere pienamente confermata e, di conseguenza, deve escludersi la responsabilità del sig. Catalano in ordine al danno contestato.

Deve, inoltre, essere disposto in suo favore il rimborso delle spese di difesa, equitativamente liquidate nella misura di € 3.000,00 per il presente grado di giudizio.

**8.** Sul piano logico, occorre ora, prima di giudicare sulle ulteriori doglianze poste dalla Procura relativamente alla riduzione del danno, esaminare i due appelli incidentali proposti dai due soggetti condannati in prime cure.

Giova premettere, in quanto argomento comune ai due atti di gravame, che il danno di cui trattasi, come sopra delineato, è già venuto a giuridica esistenza con la viziata realizzazione dell'opera, e nessuna incidenza a tal fine ha l'addotta circostanza che l'appalto sarebbe ancora pendente, che vi sarebbe la possibilità di escutere una polizza fideiussoria a copertura del danno, che vi

sarebbe un contenzioso con l'impresa responsabile e, da ultimo, che il Comune ha adottato una delibera con la quale ha approvato uno schema di transazione. Invero, per giurisprudenza costante il danno viene meno (e, quindi, può procedersi a declaratoria di cessazione della materia del contendere) unicamente qualora il pregiudizio subito abbia ottenuto piena ed effettiva soddisfazione, non potendo ritenersi che ciò si sia verificato in conseguenza di futuri ed ancora ipotetici esiti soddisfattivi per l'ente locale. Ne consegue che, allo stato, il danno sussiste ancora.

**9.** La configurazione del danno come operata da questo Giudice consente di affermare la piena responsabilità dei sig.ri Cassano e Arena, per i motivi già puntualmente esposti in sentenza di primo grado. Invero, rientrava pienamente nei compiti in capo alla direzione lavori la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla conformità qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati, ed i fatti dimostrano chiaramente che ciò non è avvenuto e che, di conseguenza, si è verificato l'evento lesivo. Competeva ai due appellanti incidentali verificare l'idoneità dei materiali, la rispondenza alle regole dell'arte delle modalità esecutive degli interventi e la verifica dell'adeguatezza del piano di posa. Il che non è avvenuto con la diligenza richiesta e, anzi, è certamente ravvisabile nella condotta tenuta dai predetti una grave colpa, idonea a radicare la loro responsabilità amministrativa.

Le omissioni nella direzione dei lavori sono sufficienti per affermare la responsabilità a prescindere dalla mancata richiesta di accertamenti geognostici da parte del progettista (che pure aggrava la posizione quantomeno del sig. Cassano). Invero, non è sufficiente dire, come afferma la difesa del sig. Arena, che *“lo smottamento è da ricondursi non già a difetti di progettazione (progettazione di cui è parte integrante la relazione geologica)*

*bensi a difetti di esecuzione addebitabili all'impresa appaltatrice*", per escludere ogni responsabilità di coloro i quali, come i direttori dei lavori, sono designati proprio per vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore e per impedire che si verifichino problematiche quali quelle oggetto dell'odierno giudizio.

Sullo specifico ruolo del sig. Arena, e in ordine alla sua corresponsabilità, nessun dubbio pare sussistere, posto che, proprio in quanto nominato direttore dei lavori (sia pure congiuntamente al sig. Cassano) e comunque destinatario di funzioni di assistenza/supporto al tecnico laureato sig. Cassano (come *"correttamente"* ritenuto dal primo Giudice – cfr. pag. 14 dell'atto di appello incidentale del sig. Arena), aveva il compito di vigilare sull'esecuzione dei lavori, così come l'altro nominato alla d.l. Vengono quindi a cadere le osservazioni relative alla professione di geometra, che non consentirebbe di svolgere adempimenti afferenti la progettazione ovvero ogni altra funzione non consentita dal titolo abilitativo. Anch'egli, in quanto nominato direttore dei lavori e comunque in quanto di supporto al sig. Cassano, ha recato un apporto causale al verificarsi dell'evento dannoso.

**10.** Occorre, a questo punto, pronunciarsi sull'esatta quantificazione del danno e sulla quota imputabile a ciascuno dei due soggetti condannati in primo grado. In proposito, il primo Giudice ha ritenuto di dover ridurre l'addebito alla metà in ragione del *"ruolo sicuramente attivo svolto dall'appaltatore nella scelta e nell'impiego di terreno non drenante, inadeguato, ..."* e della *"condotta svolta dal responsabile del procedimento"*. Ma, come correttamente osservato dalla Procura nell'appello principale, entrambi i profili considerati non sono idonei a giustificare l'esercizio del c.d. potere riduttivo. Non il primo, poiché il danno si è verificato esclusivamente a causa della condotta gravemente negligente dei

due condannati in primo grado, la cui responsabilità non può essere attenuata dalla partecipazione di un terzo estraneo alla struttura della responsabilità amministrativa. Il danno è unicamente, e nella sua totalità, imputabile ai soggetti legati all'amministrazione da rapporto di servizio, restando irrilevante la condotta eventualmente posta in essere dall'*extraneus*. Neanche la condotta del responsabile del procedimento ha rilievo ai fini dell'esercizio del potere riduttivo, posto che, come si è detto diffusamente, la stessa non ha avuto nessuna incidenza causale sul determinarsi del danno.

Questa Sezione ritiene, quindi, che non vi sia spazio alcuno per ridurre l'addebito ai responsabili del danno, in considerazione della grave negligenza da loro manifestata nella fattispecie, a causa della quale si sono verificati i vizi sopra esposti e si è determinata l'impossibilità, allo stato, di fruire dell'opera, con rilevante pregiudizio anche per la collettività.

Per quanto concerne, infine, il riparto di responsabilità, in relazione ai ruoli assunti dai due soggetti nella vicenda si ritiene di dover confermare il giudizio espresso in primo grado e, di conseguenza, di ripartire il danno nella misura del 70% per il sig. Cassano e del 30% per il sig. Arena.

**11.** Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

**14.** Le spese di giudizio seguono la soccombenza (pur parziale), e vengono liquidate come in dispositivo.

Come più volte precisato da questa Sezione, infatti, *“l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare le spese anticipate nel processo è quella che, col (suo) comportamento, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi”* (v., anche per i richiami alla giurisprudenza della Cassazione, sent. n°573/2011 di questa Sezione).

*Per questi motivi*

**La Corte dei conti**

**Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello**

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

**RIUNITI**

gli appelli in epigrafe,

**ACCOGLIE**

parzialmente l'appello proposto dalla Procura regionale Calabria e, per l'effetto,

**CONDANNA**

il sig. Mario Cassano al pagamento di euro **41.670,97**,

e il sig. Giampiero Arena al pagamento di euro **17.858,99**,

in favore del comune di Satriano,

oltre accessori di legge, come specificato in sentenza di primo grado, e

**RESPINGE,**

per, il resto, gli appelli proposti.

Condanna gli appellanti incidentali Cassano e Arena al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 336,00 (trecentotrentasei/00)

**DISPONE**

il rimborso delle spese di difesa, liquidate in € 3.000,00 (euro tremila/00) in favore dell'appellato sig. Catalano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2013.

L'estensore

F.TO Bruno Tridico

Il Presidente

F.TO Angelo De Marco

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 03/01/2014

P. IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA GUIDI